

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

DECRETO

Il giudice Edoardo Sirza

sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna sulla richiesta avanzata dalla Questura di Gorizia di proroga per ulteriori sessanta giorni del trattenimento del richiedente ----- presso il C.P.R. di Gorizia, Gradisca d'Isonzo;

premesso che la richiesta di proroga è tempestiva in quanto il trattenimento è stato disposto il 16/11/2020 per sessanta giorni e prorogato per ulteriori sessanta giorni; considerato che il richiedente trattenuto [ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015](#) ha impugnato con ricorso depositato il 29/12/2020, r.g.,----- innanzi alla Sezione specializzata del Tribunale di Trieste il provvedimento della Commissione territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale, presentando istanza di sospensione dell'efficacia del diniego;

considerato

che l'[art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008](#) prevede un termine di cinque giorni dal deposito del ricorso per l'assunzione di una prima decisione inaudita altera parte sull'istanza di sospensiva e un complessivo termine di 20 giorni (oltre ad i tempi di notifica) per la decisione sull'istanza di sospensiva nel contraddittorio tra le parti;

osservato che nel caso di specie sono decorsi settantasette giorni dal deposito del ricorso senza che sia stata assunta la decisione inaudita altera parte sull'istanza di sospensiva;

letto l'[art. 6, comma 6 d.lgs. n. 142/2015](#) ai sensi del quale il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ed eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano la proroga del trattenimento, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 268/1998;

richiamato il recente pronunciamento della [Cassazione che con sent. n. 2458/2021](#) ha statuito che "il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale allo scopo di eludere o ritardare l'esecuzione del provvedimento di espulsione è consentito, ai sensi del combinato - disposto degli artt. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 214 del 2015 e 28 bis del [D. Lgs. n. 25 del 2008](#), nel testo introdotto dall'[articolo 25, comma 1, lettera v\), del D.lgs. n.142 del 2015](#), applicabile razione temporis, per un periodo massimo corrispondente al termine entro il quale la domanda di protezione internazionale dev'essere esaminata. Detto termine coincide, di norma, con quello di 14 giorni dalla presentazione della domanda, previsto dal secondo comma dell'art. 28 bis, a meno che non sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) come previsto dell'art. 6, sesto comma, del D. Lgs. n. 214 del 2015 ovvero ricorra una delle ipotesi previste dell'[art. 28 bis, terzo comma, del D. d.lgs. n. 25 del 2008](#), che a sua volta rinvia all'art. 27, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto legislativo";

ritenuto che la disposizione dell'[art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142/2015](#), vada interpretata estensivamente anche alla fase giurisdizionale della domanda venendo in questione la limitazione della libertà personale di una persona (cfr. in un caso analogo il decreto di questo Tribunale d.d. 1/2/2021 sub. r.g. 220/2021);

ritenuto quindi che non sussistano i presupposti per l'ulteriore proroga del trattenimento essendosi l'esame dell'istanza di sospensiva protratta oltre il tempo strettamente necessario allo scopo, e ciò non può andare a discapito della sua libertà personale;

P.Q.M.

Non concede l'ulteriore proroga del trattenimento di ----- (-----) presso il C.P.R. di Gorizia - Gradisca d'Isonzo.

Si COMUNCHI CON URGENZA ALL'AVV. ---- E ALLA QUESTURA DI GORIZIA, ONERANDOLA DI PROVVEDERE ALL' IMMEDIATA NOTIFICA E TRADUZIONE ALL'INTERESSATO;

Trieste, 16/3/2021.